

INAIL - Nota 22 dicembre 2008, n. 9660

Autoliquidazione 2008-2009. Agevolazioni contributive per le imprese ubicate in zone svantaggiate.

Nel richiamare le precedenti note (1), si forniscono le istruzioni per l'applicazione all'Autoliquidazione 2008/2009 delle riduzioni contributive in favore delle imprese ubicate nelle zone svantaggiate, previste dall'articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988 (2) e successive modificazioni.

Regolazione del premio 2008

L'agevolazione si applica:

- nella misura del 75% per i territori montani particolarmente svantaggiati - codice di agevolazione 5
- nella misura del 68% per le zone agricole svantaggiate - codice di agevolazione 25.

Tali misure sono state stabilite dall'articolo 01, 2° comma, del decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 (3).

Rata di premio anticipato 2009

L'agevolazione si applica:

- nella misura del 70% per le "aree di montagna particolarmente svantaggiate" - codice di agevolazione 5
- nella misura del 40% per le "altre aree svantaggiate" - codice 25.

Tali misure sono quelle stabilite dalla Deliberazione CIPE n. 42/2000 per le zone svantaggiate, come riclassificate dalla deliberazione CIPE n. 13/2001 (4), in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 146/1997 (5) e successive modifiche.

1) V. istruzioni del 14 giugno 2007, prot. 4894, 15 luglio 2008, prot. 5742 e 14 ottobre 2008, prot. 7931.

2) Art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: "I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996".

3) Art. 01 della legge 11 marzo 2006, n. 8: "1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

4) V. supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001 - serie generale.

5) Articolo 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, come modificato dall'art. 27, comma 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'art. 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:

a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;

b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico - ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5 b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.

3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovrà tener conto della necessità di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.